



RG. 36/2013

TRIBUNALE DI PESARO

Il tribunale di Pesaro, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

Dott. Mario Perfetti	Presidente-Rel.
Dott. Francesco Nitri	Giudice
Dott. Vincenzo Pio Baldi	Giudice

ha pronunciato il seguente

d e c r e t o

sul reclamo depositato in data 9 gennaio 2013 dalla società Ferramenta Severi di vecchietti dante & c. sas. avverso l'ordinanza emessa in data 28 dicembre 2012 con la quale il Giudice monocratico presso questo ufficio ha accolto la domanda cautelare d'urgenza proposta dalle società Commerciale Giardini Osvaldo srl. e Giardini Osvaldo srl. inibendo alla attuale reclamante l'utilizzo di tre agenti per le zone specificate, stabilendo la sanzione pecuniaria per ciascun atto di eventuale violazione del divieto e ordinando la pubblicazione della ordinanza stessa;

letto il reclamo, la memoria di costituzione delle società ricorrenti, i documenti allegati dalle parti e gli atti del fascicolo e sentiti nella odierna camera di consiglio i procuratori delle parti;

premesso che l'eccezione di incompetenza per materia sollevata per la prima volta in questa sede di reclamo dalla difesa della società Ferramenta Severi deve rigettarsi perché, sia nel vigore della precedente normativa disciplinante i cd. tribunali delle imprese (D. L.vo 168/2003) sia nel vigore -dal 21 settembre 2012- del nuovo testo dell'art. 3 introdotto dalla legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, la competenza delle sezioni specializzate in materia di procedimenti per concorrenza sleale era ed è limitata alle sole controversie "interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale" (vecchio testo dell'art. 3) ovvero a quelle rientranti nella previsione dell'art. 134 del D.L.vo n. 30/2005 (codice della proprietà industriale) e cioè "i procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale"; e poiché nella fattispecie nessuno (tantomeno parte ricorrente) ha mai dedotto l'esistenza, prima ancora che la violazione sia pure indiretta, di diritti di privativa industriale (o di proprietà intellettuale), è evidente la infondatezza dell'eccezione;

ritenuto parimenti infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente Commerciale



TRIBUNALE DI PESARO

Giardini Osvaldo srl., condividendosi da parte del Collegio il rilievo per il quale la sola titolarità della posizione soggettiva di proprietaria dell'azienda (cui afferisce il bene oggetto di controversia) in capo alla predetta società costituisce valida ragione per ritenerla legittimata a proporre le azioni di merito prospettate (accertamento degli atti di concorrenza sleale, inibitoria e risarcimento dei danni) anche in costanza del rapporto di affitto dell'azienda stessa a terzi; né del resto è condivisibile l'ulteriore profilo della censura, posto che la citata decisione di legittimità si riferisce ovviamente ad atti di concorrenza sleale posti in essere dopo la messa in liquidazione della società, mentre nella specie sarà se del caso il giudice del merito a stabilire se ed in quale misura tali atti (dedotti da parte ricorrente come multipli e complessi) siano stati posti in essere prima o dopo quell'evento; e per la stessa ragione non può condividersi neanche l'analoga eccezione preliminare rivolta nei confronti della società affittuaria Giardini Osvaldo srl., riguardo alla quale deve aggiungersi che essa ben può risentire pregiudizio direttamente riconducibile alla violazione di un patto di non concorrenza i cui effetti negativi si producono allorché essa sia subentrata, quale affittuaria, nell'azienda;

ritenuto nel merito che l'ordinanza impugnata merita conferma perché, per un verso, la violazione del patto di non concorrenza, se rappresenta nei confronti degli agenti "infedeli" un illecito contrattuale, ben può, nei confronti del nuovo preponente che di tale opera illecita si avvalga - non potendo ignorare tale circostanza e addirittura essendone stato espressamente diffidato dalla ricorrente (come nella specie dimostrato per documenti)- integrare "gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 2598 n. 3 cod. civ. in quanto la resistente si è comunque avvalsa di un mezzo illecito e quindi contrario ai principi della correttezza professionale": sicché è priva di fondamento la prima questione posta da parte reclamante;

ritenuto, per altro verso, che nemmeno le ulteriori doglianze proposte in punto di fatto (sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che sotto quello del *periculum*) da parte reclamante (che nella sostanza non sono altro se non la riedizione delle stesse argomentazioni dedotte in primo grado) siano accoglibili, segnalandosi soprattutto la sostanziale ammissione (nella memoria difensiva di primo grado) dell'attività denigratoria effettuata, sia pure in modesta misura, da parte degli agenti



TRIBUNALE DI PESARO

“stornati”, la irrilevanza del numero (comunque non certo minimo) degli agenti utilizzati dalla reclamante nelle stesse zone ove in precedenza svolgevano identica attività per le società concorrenti, la infondatezza della questione relativa alla pretesa nullità del patto di non concorrenza, alla quale eccezione (probabilmente sollevata in questa controversia da soggetto non legittimato) possono contrapporsi gli argomenti adoperati dal magistrato del lavoro che si è occupato della relativa controversia e consegnati nella ordinanza 3 dicembre 2012 versata in atti;

ritenuto, quanto al requisito del *periculum*, che parimenti debba confermarsi l'ordinanza reclamata, risultando che l'attività pregiudizievole prosegue attualmente;

p.q.m.

il Tribunale rigetta il reclamo e condanna la società Ferramenta Severi di vecchietti Dante & c. sas. alla refusione in favore delle società reclamate delle spese del grado, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali delle due parti oltre euro 500,00 per spese ed accessori di legge.

Così deciso in Pesaro, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2013

TRIBUNALE DI PESARO
Deposito - 1 FEB 2013
IL CANCELLIERE

Il Presidente del Tribunale
Dott. Mario Perfetti